

	STATUTO	
	Associazione di Promozione Sociale (APS)	
	" Amici della Strada "	
	ART. 1 (Denominazione, sede e durata)	
	E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione:	
	"Amici della Strada APS", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Pisa e con durata illimitata. Fino alla data di iscrizione al Registro unico del Terzo settore, di cui al d.lgs. 117/2017, la denominazione sarà "Amici della Strada".	
	Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, inoltre, continuano ad applicarsi per l'Associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'Associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore. L'Associazione, pur operando in piena autonomia e responsabilità, aderisce alle A.C.L.I., Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani – iscritte al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale fino all'entrata in vigore del Registro Unico del Terzo Settore - di cui condivide pienamente - ed espressamente accetta - gli scopi, le finalità ed il relativo processo di governance, necessario per quelle particolari associazioni a carattere nazionale strutturate su vari	1



709
CENTRATE
ALE DI PISA
E DI PISA
PURA

livelli di organizzazione territoriale, comprensivi dei circoli affiliati, la cui
esistenza e peculiarità viene espressamente riconosciuta dalla normativa in
vigore. L'Associazione, pertanto, nel rispetto ed alle condizioni previste dalle
vigenti disposizione statutarie e regolamentari delle A.C.L.I. è riconosciuta ed
affiliata alle A.C.L.I. medesime e ricompresa tra gli enti le cui finalità
assistenziali sono state riconosciute dal Ministero dell'Interno con apposito
Decreto 8 agosto 1947. In relazione all'utilizzo del nome, loghi e marchi delle
A.C.L.I. l'Associazione accetta espressamente ed integralmente l'apposito
Regolamento emanato dai competenti Organi delle A.C.L.I. impegnandosi al
suo pieno rispetto.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'Associazione, unitamente alle A.C.L.I., di cui condivide espressamente gli
scopi e le finalità, fonda sul Messaggio Evangelico e sull'insegnamento della
Chiesa la propria azione per la promozione dei lavoratori e opera per una
società in cui sia assicurato, secondo democrazia e giustizia, lo sviluppo
integrale di ogni persona. Nella realizzazione dei suoi compiti l'Associazione si
impegna a caratterizzare la vita associativa come esperienza comunitaria, ad
attuare le vigenti norme statutarie e regolamentari, ad organizzare attività di
formazione, di vita cristiana, di azione sociale sui problemi della realtà locale
ed a partecipare alle iniziative indicate come prioritarie dal Consiglio
provinciale e della Presidenza di Zona delle A.C.L.I. se istituita. L'Associazione
non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro
familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale,
avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri

associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; nello specifico l'Associazione si propone di organizzare attività di sensibilizzazione sulla tematica delle persone senza dimora come ad esempio seminari, convegni e tavole rotonde anche in collaborazione con altri enti di terzo settore;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; l'attività di alloggio sociale sarà diretta alle persone senza dimora che verranno direttamente coinvolte nella gestione degli alloggi loro assegnati;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; a titolo esemplificativo verranno organizzate attività di distribuzione gratuita di generi alimentari, coperte, sacchi a pelo e vestiti a sostegno di persone senza dimora. Verranno altresì organizzate attività di raccolta e recupero di donazioni di eccedenze alimentari.

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative, formative, ludico-sociali, di partecipazione, volontariato e solidarietà, di aggregazione delle persone e di coesione sociale, di supporto ed apertura alle comunità, ai

nuclei sociali e familiari, di condivisione di esperienze, anche nelle forme del mutuo-aiuto, come momento di crescita, formazione, sostegno o appagamento culturale, sociale, assistenziale, civile, etico e spirituale, o come azione sociale di ristoro, contrasto e/o contenimento di forme ed espressioni di intolleranza, di esclusione, di violenza, di deriva etica e culturale, di ingiustizia, di discriminazione e rifiuto dell'altro, di emarginazione, di solitudine forzata e marginalità sociale, sono potenziali settori d'intervento dell'Associazione. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. L'Associazione potrà, inoltre, ai sensi ed agli effetti dell'art. 6, d.lgs. 117/2017, svolgere attività diverse, secondarie e strumentali a quelle di interesse generale, da svolgersi secondo i criteri ed i limiti che saranno definiti dall'apposito decreto interministeriale. La loro individuazione ed attuazione sarà rimessa alla Presidenza. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Possono aderire ed iscriversi alla Associazione tutti i lavoratori e cittadini, uomini e donne di ogni nazionalità, che si riconoscano nel Movimento Aclista ed accettino le regole dettate dal presente statuto nonché dallo Statuto delle

AR 2019



A.C.L.I. e dai relativi Regolamenti approvati dagli Organi competenti.

L'Associazione garantisce pari opportunità tra uomo e donna e la tutela dei diritti inviolabili della persona. L'adesione a socio di un minore di anni diciotto deve avvenire previo consenso scritto del genitore. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazioni una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati. L'Organo di amministrazione deve, entro 10 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

L' Organo di amministrazione può delegare il Presidente o altro componente del suddetto organo a decidere, entro dieci giorni dalla presentazione della domanda, sull'ammissione o sul rigetto della stessa, verificati i requisiti richiesti e la presenza o meno di ulteriori motivi ostativi. La decisione del delegato è soggetta a ratifica dell'Organo di amministrazione entro 10 giorni, trascorsi i quali si intende comunque definitivamente accettata, con effetti dal momento in cui è stata accettata dal delegato. Qualora la domanda di

ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 10 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi, qualora maggiorenni, in regola col pagamento della quota associativa ed iscritti all'Associazione dal almeno tre mesi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni, nonché quelli delle A.C.L.I.

- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

Atteso che l'iscrizione alla presente Associazione comporta l'iscrizione alle A.C.L.I., i soci hanno altresì i diritti ed i doveri stabiliti dai vigenti Statuto e Regolamenti delle A.C.L.I..

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi – compresi quelli previsti dallo Statuto e dai regolamenti A.C.L.I. - oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. Sino allo svolgimento dell'Assemblea l'applicazione delle sanzioni della sospensione e dell'esclusione resterà sospesa. L'associato può sempre recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La

ELLE
OVIN
ATO
M 2019
S. R. S. S. I. T.

dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima. I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione;
- il Presidente.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto, in ossequio al rispetto del principio del voto singolo. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 1 associato.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, e deve essere inviata ai soci per posta, per mail o consegnata a mano almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. La convocazione deve inoltre essere affissa alla bacheca della sede legale almeno 10 giorni prima della riunione. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione

MAR 2019



del bilancio di esercizio. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle linee generali del programma di attività;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Nelle sedute in cui è prevista all'ordine del giorno qualsiasi elezione e l'approvazione del rendiconto economico, in prima convocazione, se è presente la metà più uno dei soci; in seconda convocazione, se è presente almeno un decimo dei soci. Gli esercenti la patria potestà dei

minorenni o i minorenni di età pari o superiore ad anni sedici hanno diritto di partecipazione e di intervento nelle assemblee. La loro partecipazione non incide sui quorum costitutivo e deliberativo. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Le votazioni avvengono per alzata di mano. Potranno avvenire a scrutinio segreto nel caso ne facciano richiesta un terzo dei soci presenti con diritto di voto. Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le delibere di modifiche consistenti nel mero adeguamento a mutati requisiti normativi, è sufficiente, in prima convocazione, la maggioranza degli intervenuti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 (Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

Sono inoltre compiti specifici dell'Organo di amministrazione garantire il corretto svolgimento della gestione amministrativa e contabile dell'Associazione nonché il regolare e solerte svolgimento del tesseramento

9 MAR 2019

sociale. L'Organo di amministrazione può, anche a tal fine e comunque ogni qual volta ne rinvenga la necessità, distribuire tra i suoi componenti altre mansioni attinenti a specifiche esigenze legate all'attività dell'Associazione stabilendone, ove necessario, contenuti e regole. L'Organo di amministrazione ha il compito di:

- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale;
- sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e adottare tutti i provvedimenti necessari a garantirne il buon andamento;
- predisporre il rendiconto annuale e gli ulteriori documenti e adempimenti ad esso connessi;
- deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento;
- predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea;
- deliberare circa l'ammissione dei soci, anche delegando espressamente a ciò uno o più componenti di Organo di amministrazione specificamente individuati;
- convocare l'Assemblea;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- decidere sulla stipula di tutti gli atti e i contratti che impegnano l'Associazione;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività

9 MAR 2019

organizzate da altre associazioni ed enti se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;

- individuare le attività diverse di cui all'art. 2, ultimo comma, del presente Statuto;

- deliberare su ogni altro oggetto che non sia esplicitamente rimandato alla competenza dell'Assemblea dei soci.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 11, eletti dall'Assemblea per la durata di 4 anni e sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi ed in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. I componenti dell'Organo di amministrazione sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni. È facoltà dell'Organo di amministrazione dichiarare decaduto il componente che ingiustificatamente non si presenti a tre riunioni consecutive. È facoltà del consigliere dell'Organo di amministrazione rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'interno della riunione dell'Organo di



amministrazione e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione dell'Organo di amministrazione mediante comunicazione scritta al Presidente e dallo stesso riportata all'interno della successiva riunione della Presidenza. L'Organo di amministrazione valuta l'opportunità di convocare un'apposita Assemblea per l'elezione del nuovo componente o di rimandare l'adempimento alla prima riunione utile dell'Assemblea dei soci. L'Assemblea deve essere convocata senza indugio ove, a causa della cessazione, per qualunque causa, del consigliere, l'Organo di amministrazione non abbia più il numero minimo di componenti ai sensi del precedente art. 12.

L'Organo di amministrazione decade quando venga a mancare, per dimissioni o altri motivi, la maggioranza dei componenti eletti dall'Assemblea dei soci. In tutti i casi in cui risulti decaduta, l'Organo di amministrazione uscente deve contestualmente convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni. L'Assemblea deve essere fissata entro il termine massimo di venti giorni dall'avvenuta decadenza. Sino alla rielezione dei nuovi organismi, l'Organo di amministrazione dimissionaria permarrà in carica con poteri limitati all'ordinaria amministrazione.

ART. 9 (Presidente e Vicepresidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale sfiducia, per gravi motivi, decisa

MAR 2019

dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Il Presidente che intenda rimettere le proprie dimissioni dall'incarico dovrà formalizzarle per iscritto all'interno della riunione della Presidenza oppure dell'Assemblea dei soci specificandone le motivazioni. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

In caso di dimissioni, decadenza o impedimento grave del Presidente, l'Organo di amministrazione è convocato dal Vicepresidente per eleggere un nuovo Presidente all'interno dei suoi componenti in carica.

In caso di giustificata assenza del Presidente, le sue facoltà e i suoi doveri sono esercitati, esclusivamente per tale periodo di tempo, dal Vicepresidente.

ART. 10 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 11 (Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 12 (Risorse economiche)

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore. Il patrimonio è utilizzato per le finalità istituzionali. Il residuo attivo di ogni esercizio sarà destinato allo svolgimento delle attività istituzionali nonché all'acquisto o manutenzione di beni mobili o immobili strumentali alla realizzazione di dette attività. Il patrimonio sociale è indivisibile ed è fatto assoluto divieto di distribuire, anche in maniera indiretta, utili o avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate o capitale a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altro componenti degli organismi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge

ART. 13 (Bilancio di esercizio)

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

MA' 2019

ART. 14 (Libri)

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo. Gli associati hanno diritto di esaminare tramite consultazione presso la sede legale i suddetti libri associativi a seguito di richiesta scritta all'Organo di amministrazione. Quest'ultimo deve mettere a disposizione del richiedente i libri associativi entro 7 giorni dalla richiesta.

ART. 15 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.



Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 11. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ART. 16 (Lavoratori)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 17 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 18 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice

2019

del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile. Si rinvia altresì alle disposizioni dei vigenti Statuto e Regolamenti delle A.C.L.I., da considerare a tutti gli effetti di legge quali parti integranti e sostanziali del presente Statuto.

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA
UFFICIO TERRITORIALE DI PISA
Allegato all'Atto
19 MAR 2019

Registrato 705 SERIE

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Maria Muscarelli

IL FUNZIONARIO (*)
Maria Augusta Eydallin